



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

19

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre**, del mese di **giugno**, alle ore **19:00** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione in via telematica su piattaforma audio-video TECDIG (videoconferenza), come previsto art. 1 punto 5 del DPCM del 18/10/2020 che aggiunge la lettera n-bis) all'art. 1 comma 6 del DPCM del 13/10/2020.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
BONINO Carla	SINDACO	Audio video in Sala consiglio
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	Audio video in Sala consiglio
GHIGLIONE Silvia	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Gianpaolo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
SELLONE Marco	CONSIGLIERE	Audio video
GALLO Alex	CONSIGLIERE	Audio video
DANZI Rocco	CONSIGLIERE	Audio Video
PEZZUTO Italo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Pier Angelo	CONSIGLIERE	Audio Video
GRASSO Enrico	CONSIGLIERE	Audio Video
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	Audio Video
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Stante l'emergenza COVID-19 la seduta è stata resa pubblica, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2020, mediante utilizzo di idoneo social network "YouTube".

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZEROLI Dott.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 19 del 23/06/2021.

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021

Il Sindaco illustra il PEF 2021.

Evidenzia che all'inizio il PEF proposta dalla nostra autorità d'ambito era molto più alto.

A seguito di scambi collaborativi tra la nostra autorità d'ambito ed il servizio tributi è stato ridotto e rimasto pressoché invariato rispetto al PEF dell'anno precedente.

Il Sindaco relaziona:

La TARI (tassa rifiuti) è normata dall'art. 1, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, che l'aveva istituita quale componente della IUC insieme alle due imposte IMU e TASI.

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).**

Ai sensi dei commi 651 e seguenti del citato art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.:

- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Pertanto, a partire dall’anno 2020, per la determinazione delle tariffe TARI, è obbligatorio attenersi alle prescrizioni contenute nella delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 443 del 31.10.2019 recante “**Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021**” e nell’allegato “A” in cui è definito il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (**MTR**).

L’MTR costituisce un sistema atto a far sì che la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche per tutti i Comuni, attraverso l’aggiornamento e, in taluni casi il superamento, del DPR 158/1999, che viene così di fatto ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene alla struttura dei costi da inserire nel PEF.

La determinazione delle entrate tariffarie avviene perciò sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili.

Alla citata deliberazione n. 443/2019 hanno fatto seguito:

- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- -la deliberazione 3 marzo 2020 n. 57 rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- -la determinazione 2/DRIF/2020 con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/RIF (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari.
- la deliberazione N. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- la deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.

In merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, l’art. 6 della citata deliberazione n. 443/2019, prevede che, il **gestore**, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell’intero servizio rifiuti, predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, al netto dei coefficienti, allocando correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio determinate sulla base dei costi effettivi rilevati nell’anno di riferimento, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse

Successivamente, il gestore trasmette all'Ente territorialmente competente (EGATO) o, qualora non ancora operativo, al Comune), il PEF corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore

Il PEF così validato viene quindi trasmesso all'Autorità (ARERA) che verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Nella nostra realtà il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal **CO.A.B.SE.R.** (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) che raggruppa 55 Comuni situati nel nord della provincia e svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati. Il COABSER costituisce quindi l'Ente Territorialmente competente. Ciascun Comune, in quanto considerato gestore del rapporto con gli utenti per la gestione della bollettazione e dell'articolazione tariffaria, nonché eventualmente per servizi di igiene urbana svolti con proprie risorse (es. cantonieri) invia al CO.A.B.SE.R. i dati a consuntivo dei costi e delle entrate di competenza, completi di dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco e predisposta secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, comprensiva di relazione dettagliata, in cui viene evidenziata specifica dei costi ed eventuali previsioni di spesa qualora caratterizzati da estensione o modifiche di servizi rispetto all'anno precedente.

Il CO.A.B.SE.R. verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano, adotta il provvedimento di validazione del PEF per ciascuno dei Comuni consorziati.

Il Comune, preso atto del PEF validato dal CO.A.B.SE.R., procede all'approvazione delle tariffe TARI ed inoltra il proprio provvedimento di definizione delle tariffe al CO.A.B.SE.R. che trasmetterà ad ARERA il PEF validato di ciascun Comune e la relativa determinazione delle tariffe per la conseguente approvazione.

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato (e pertanto, implicitamente, al termine per la presa d'atto del PEF, propedeutica all'approvazione delle tariffe) l'art. 30 comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, conv dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, dispone che: **“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27 comma 8 della L. 448/2001, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”**

In riferimento all'ultimo periodo del testo legislativo sopra riportato, in sede di redazione del Bilancio di previsione, approvato da questo Consiglio con delibera n. 16 del 12.5.2021, la risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio era stata determinata nell'importo corrispondente al PEF 2020, non disponendo ancora del dato certo riferito all'anno 2021;

In occasione della prima variazione di bilancio, la corrispondente risorsa a titolo di TARI verrà rideterminata nell'importo del PEF 2021 di cui si propone la presa d'atto.

Per la redazione del PEF 2021 sono stati trasmessi al CO.A.B.SE.R in data 1.12.2020:

- i dati, desunti di bilanci consuntivi **2017 e 2019**, relativi a:
 - costi sostenuti direttamente dall'Ente per attività di spazzamento effettuata dal personale tecnico dipendente,
 - costi per gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (retribuzione personale ufficio tributi, attività di riscossione e accertamento, aggiornamento software ecc.)
 - crediti inesigibili
 - riduzioni per compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti
 - riduzioni per avvio al recupero rifiuti assimilati da parte di UND
 - fondo crediti dubbia esigibilità
 - IVA indetraibile
- i dati delle entrate tariffarie desunti dai PEF **2019 e 2020**
- fabbisogni standard
- dati dei cespiti

E' da sottolineare, come già avvenuto per il PEF 2020, che con il MTR la composizione dell'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito, rispetto alla struttura dei PEF precedenti, un'importante trasformazione, che ne ha alterato i mutui rapporti in relazione alla effettiva composizione dei costi del gestore.

In particolare, non sono più computati tra i costi comuni compresi nella parte fissa i costi relativi al personale impiegato in attività operative del ciclo integrato, che sono invece inseriti integralmente nei costi variabili. In precedenza invece il punto 2.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99 prevedeva che il costo del personale venisse computato tra i costi variabili soltanto per una percentuale non superiore al 50%.

Nei servizi ad alta densità di manodopera, come ad esempio i servizi di raccolta domiciliare, questa previsione determina un effetto importante di spostamento di costi dalla parte fissa a quella variabile, che può essere solo parzialmente bilanciato dal maggior peso dei costi di capitale.

Per rallentare la crescita della quota variabile, l'Autorità ha inserito un limite ponendola al massimo al 20% e stabilendo che l'eventuale quota eccedente venga ricompresa nei costi fissi.

Con nota del 1.4.2021 il CO.A.B.SE.R. trasmetteva una prima bozza del PEF elaborato, da cui tuttavia, oltre ad un sostanziale incremento dei costi rispetto al 2020 (€ 251.591 a fronte di € 246.350), attribuibile, in parte al minor ribasso d'asta in sede di appalto nel 2019 e alla diminuzione del ricavo da vendita carta), emergeva un sensibile aumento dei costi fissi (€ 143.266 a fronte di € 125.035 del 2020) con conseguente riduzione dei costi variabili (€ 108.325 a fronte di € 121.315 del 2020).

Pur rientrando nel limite di crescita (stabilito in € 251.736), le risultanze del PEF 2021 avrebbero comportato, oltre ad un incremento delle tariffe, un maggior peso della componente fissa (legata alle superfici tassabili) rispetto alla componente variabile, (determinata dal quantitativo di rifiuti prodotti), ossia l'esatto contrario del concetto "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, perché si sarebbero penalizzate le utenze con maggior superficie ma minore produzione di rifiuti, e agevolate le utenze che, pur con superficie contenuta, producono maggiori quantitativi di rifiuti.

Dopo un'attenta verifica effettuata dal Responsabile del Servizio Tributi, il ricalcolo di alcuni costi fissi sostenuti nel 2019 dal Comune e dal Gestore e la segnalazione dei rilievi espressi dall'Ente, avvalendosi della facoltà, concessa dal Metodo, di spostare alcuni costi (ad es. perdita del gestore) dai fissi ai variabili, e di detrarre il contributo MIUR, il CO.A.B.SE.R. provvedeva al ricalcolo delle componenti fissa e variabile e in data 1/6/2021, con nota prot. 1428, trasmetteva il PEF 2021 definitivo, validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 4 del

1.6.2021, per la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale e per le determinazioni di competenza in materia di articolazione tariffaria (documento allegato alla presente sotto la **lett. A)** per farne parte integrante e sostanziale).

Nel documento, redatto secondo il MTR, dai costi sostenuti per l'attività di raccolta, trattamento, smaltimento RU, e raccolta e trasporto rifiuti delle frazioni differenziate, quantificati in base al consuntivo delle fatture emesse dal gestore, sono stati sottratti i ricavi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, nonché i ricavi derivanti da corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la vendita di carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, metalli, legno.

Nel PEF validato, i costi risultano così ripartiti:

COSTI FISSI		
CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€ 7.327,00
CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 26.886,00
CGG	Costi generali di gestione	€ 49.010,00
CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 3.784,00
Coal	Altri costi	€ 4.252,00
Amm.	Ammortamenti	€ 26.908,00
Acc.	Accantonamenti	€ 8.486,00
R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 10.440,00
Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ 65,00
COI	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'rt. 8 del MTR	€ 5.053,00
IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 850,00
	TOTALE	€ 138.008,00
	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	€ 11.046,00
	TOTALE a seguito detrazioni	€ 126.963,00
COSTI VARIABILI		
CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 24.478,00
CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 36.405,00
CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 22.047,00
CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 76.187,00
b (AR)	Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	-€ 29.669,00
CONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	-€ 26.909,00
IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	€ 15.977,00
	TOTALE	€ 118.515,00
TOTALE COSTI PEF 2021		€ 245.478,00

E' da rilevare, pur in presenza di una sostanziale parità di costi totali rispetto al PEF 2020, un leggero incremento dei costi fissi a fronte di un decremento dei costi variabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ravvisata la necessità di provvedere alla presa d'atto del PEF 2021 Piano Finanziario, che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Esaminato il Piano Finanziario, allegato alla presente sotto la lettera **A)**;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 245.478, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 126.963, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 118.515,00

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero), resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto del **Piano Economico Finanziario** della gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021, dal quale risulta un costo complessivo di **€ 245.478,00**, allegato alla presente sotto la **lettera A)** per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che in sede di variazione di bilancio verrà rideterminata nel suddetto importo la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Territoriale Competente – CO.A.B.SE.R. – per gli adempimenti successivi.

Con separata votazione, stante l'urgenza, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

VeZZa d'Alba, li 12/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/07/2021 al 27/07/2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

VeZZa d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VeZZa d'Alba, li 23/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

VeZZa d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia